

#### **4. Ci possono essere delle convenzioni tra datori di lavoro e centri per l'impiego?**

Sì, infatti ci sono casi di specifiche convenzioni tra datori di lavoro e centri per l'impiego che prevedono un graduale inserimento delle persone con disabilità nel contesto lavorativo e che possono prevedere:

- I tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;
- Lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- Lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di riferimento;
- Facoltà di scelta nominativa dei lavoratori da assumere;
- Assunzioni a tempo determinato.

Tali convenzioni si adattano maggiormente alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che, oltre ad avere difficoltà ricollegabili alle loro capacità funzionali, potrebbero avere anche difficoltà con i colleghi.

In queste convenzioni, quindi, sono previste forme di sostegno, tutoraggio e di consulenza da parte dei servizi competenti per l'inserimento ed il mantenimento del posto di lavoro, come verifiche periodiche circa l'andamento del percorso formativo.

Un altro tipo di convenzione può essere stimolato tra datore di lavoro (detto soggetto conferente) e una cooperativa sociale o un'impresa sociale o altro datore di lavoro privato (definito soggetto destinatario) con il supporto dei centri per l'impiego; in questo caso il soggetto destinatario deve possedere i seguenti requisiti:

- Non avere in corso procedure concorsuali;
- Essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Essere dotati di locali idonei;
- Non aver proceduto, nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- Avere almeno un dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

In questo caso, un lavoratore con disabilità che presenta particolari caratteristiche difficoltà di inserimento nell'ordinario ciclo lavorativo è assunto dai soggetti destinatari per almeno 3 anni.

Allo scadere del suddetto periodo, il datore di lavoro potrà rinnovare la convenzione per un periodo non superiore a ulteriori due anni oppure assumere lavoratori con disabilità con contratto a tempo indeterminato mediante assunzione nominativa (e, così facendo, accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nei limiti previsti).